



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Informazioni in merito all'obbligo della polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici

Si rammenta alle imprese interessate quanto disposto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in base al quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici. Successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha così differito il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:

- a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;
- b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 1, comma 102, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it